IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

DISPOSIZIONE N. **51**

DI DATA: **29/03/2022**

OGGETTO:

SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINALIZZATO AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI - CIG ZBA3567E8D - AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

☑ impegno 405/2022

☐ accertamento

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

PRESO ATTO della richiesta da parte dell'Ufficio Comunicazione e Segreteria Istituzionale, di usufruire di un servizio di noleggio autovetture con conducente, finalizzato al supporto delle attività istituzionali;

VISTO l'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, che prevede l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, per servizi e forniture di valore inferiore a 139.000 euro, IVA esclusa;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, nella formulazione introdotta dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e s.m.i., in merito alla facoltà delle amministrazioni pubbliche di non fare ricorso al MePA per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;

VISTO l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente alla fornitura oggetto della presente disposizione;

VISTO l'art. 84 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

CONSIDERATO che la stima delle trasferte per l'anno 2022 è la seguente:

- 10 tratte andata e 10 ritorno Trieste-Aeroporto Ronchi dei Legionari;

- 10 tratte andata e ritorno Trieste-Udine, con 2 ore attesa per tratta;

PRESO ATTO:

- che a seguito di indagine informale di mercato, è stato richiesto preventivo di offerta ai seguenti soggetti, tutti in possesso di esperienze professionali adeguate ai servizi da svolgere:
 - AMAURY NCC di Richter Maurizio, Via Antonio di Peco, 3/02, 34148 Trieste (TS), C. F. e P. IVA 01310940323;
 - TRIESTE GREEN TOUR S.R.L., via G. Galatti, 6, 34133 Trieste (TS), C. F. e P.IVA 01326500327;
 - COMFORTCAR di Davide Gianolla, Strada di Fiume, 169, 34149 Trieste (TS), C. F. GNLDVD72C13L424H e P.IVA 01202980320;

- che il miglior preventivo è stato offerto dalla società TRIESTE GREEN TOUR S.R.L., che ha offerto un prezzo di euro 2.446,20 IVA esclusa, pari a euro 2.718,00 IVA compresa, per il servizio di noleggio autovetture con conducente richiesto al fine di supportare le attività e le visite istituzionali, per la quantità stimata sopra indicata;

DATO ATTO che la quantificazione operata tiene conto di un periodo contrattuale di un anno per consentire di monitorare le effettive necessità istituzionali che, allo stato, tenendo conto anche della contingente situazione di emergenza, sono destinate presumibilmente a cambiare e di cui si terrà conto nella progettazione del servizio a seguito della conclusione del contratto oggetto del presente affidamento;

CONSIDERATO che il prezzo proposto dalla società TRIESTE GREEN TOUR S.R.L. risulta essere congruo rispetto a quelli di mercato;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del contratto alla società TRIESTE GREEN TOUR S.R.L., alle condizioni di cui al preventivo presentato dal fornitore, mediante scambio di lettere ad uso del commercio fuori ambito del portale MePA, in ragione dell'importo contrattuale;
- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo totale di euro 2.718,00 IVA compresa, sul capitolo 338/2022 "ALTRI SERVIZI", cdc 40, progetto 99164 "SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE", che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che l'impegno di cui sopra rispetta le vigenti norme sul contenimento della spesa pubblica in materia di noleggio di autovetture, per quanto applicabili;

RICHIAMATO l'art. 81, comma 4, lettera a) del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e dato atto che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione degli inviti, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, poiché la società TRIESTE GREEN TOUR S.R.L. non è stata affidataria di appalti da parte di questa Amministrazione nella corrispondente fascia di importo;

DATO ATTO:

- che il CIG attribuito a questa procedura è ZBA3567E8D;
- che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore della Sezione Affari Istituzionali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi, Diego Arocchi;

VISTO l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29/01/2021;

DATO ATTO che sono state completate con esito regolare tutte le verifiche d'ufficio in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti**:**

- la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;
- la disposizione del Direttore Generale di data 12 febbraio 2020, n. 64, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore della Sezione Affari Istituzionali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi (APS) per la durata di un triennio, con decorrenza dal 17 febbraio 2020 e scadenza al 16 febbraio 2023;
- l'Ordine di Servizio n. 2 di data 10 marzo 2020, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle strutture, sezioni e istituti;
- la disposizione del Direttore Generale di data 17 gennaio 2022, n. 3, relativa all'"assegnazione dei progetti ed attribuzione della relativa capacità di spesa" e all'"aggiornamento assegnazione dei progetti ed attribuzione della relativa capacità di spesa al direttori di struttura, sezione e istituto", che attribuiscono la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese ai direttori dell'Ente delegati;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento del contratto alla società TRIESTE GREEN TOUR S.R.L., alle condizioni di cui al preventivo presentato dal fornitore, mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio fuori ambito del portale MePA, in ragione dell'importo contrattuale;
- di approvare e sottoscrivere la proposta contrattuale, allegata alla presente disposizione per farne parte integrante e sostanziale;
- di impegnare l'importo totale di euro 2.718,00 IVA compresa, sul capitolo 338/2022 "ALTRI SERVIZI", CDC 40, progetto 99164 "SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE", che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell'Amministrazione.

Il Direttore della Sezione Affari Istituzionali,
Appalti, Processi e Sistemi Informativi

Diego Arocchi

Firmato
digitalmente da
DIEGO AROCCHI

ALLEGATI: PROPOSTA CONTRATTUALE

Spett. le

TRIESTE GREEN TOUR S.R.L.
Via G. Galatti, 6
34133 Trieste (TS)
C. F. e P.IVA 01326500327

Via PEC: tsgreentour@pec.it

Prot. APS/SER/22/03/01DGE/PEC

Trieste, 29 marzo 2022

Oggetto: **PROPOSTA CONTRATTUALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE (NCC) FINALIZZATA AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI FUORI SEDE - CIG ZBA3567E8D.**

Si fa seguito agli accordi intercorsi, e si trasmette la proposta contrattuale il cui contenuto è il seguente:

SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE (NCC) FINALIZZATA AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI FUORI SEDE

Con la presente scrittura privata da valere a ogni effetto di legge, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato dal Dott. Diego Arocchi, Direttore della Sezione Affari istituzionali, appalti, processi e sistemi informativi domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente, d'ora innanzi per brevità denominato "l'**Amministrazione**";

premesso che

1. sulla base delle necessità segnalate dal da parte dell'Ufficio Comunicazione e Segreteria Istituzionale, Area Science Park ha avviato una procedura per l'affidamento di un servizio di noleggio autovetture con conducente, finalizzato al supporto delle attività istituzionali;
2. con disposizione del Direttore della Sezione Affari Istituzionali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi n. ___APS di data __/03/2022, Area Science Park ha affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, il servizio di noleggio autovetture con conducente alla società TRIESTE GREEN TOUR S.R.L. (di seguito denominata Appaltatore);
3. sono state completate, con esito regolare, le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice in capo all'Appaltatore.
4. l'Appaltatore conviene che il contenuto della presente proposta e dei suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

tutto ciò premesso e considerato, l'Amministrazione dichiara la volontà di stipulare un contratto da svolgersi alle condizioni di seguito riportate:

ART. 1 - NORME REGOLATRICI

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come il preventivo dell'Appaltatore di data 28 febbraio 2022.
2. Il Contratto è disciplinato:
a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
c) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park.
3. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il servizio ha per oggetto il noleggio di autovetture con conducente, finalizzato al supporto delle attività istituzionali di Area Science Park**.**
2. Per l'effettuazione del servizio l'Appaltatore si avvarrà di autisti professionali riconosciuti e autorizzati dalla Camera di Commercio di Trieste e autovetture classe E/Van classe V, restando a suo esclusivo onere e carico ogni spesa accessoria relativa al viaggio (es. pedaggi o parcheggi).
3. Il servizio, secondo le stime previste dall'Amministrazione, avrà ad oggetto:
1) 10 tratte andata e 10 ritorno TRS-Ronchi, Costo a tratta 59,40 euro, Costo Totale 1.188,00 euro (costi IVA inclusa).
2) 10 tratte andata e ritorno TRS-Udine + 2h ore attesa per tratta, Costo A Tratta 99,00 euro, Costo Attesa 27,00 euro/h, corrispettivo totale (10 tratte e 20 ore attesa): 1.530,00 euro (costi IVA inclusa).

ART. 3 - DURATA

1. Il presente contratto, che sarà attivo con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, avrà una durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente estendibile con l'accordo delle parti nel caso in cui non siano state utilizzate dall'Amministrazione tutte le tratte previste dall'art. 2.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la possibilità di estensione ai sensi del comma 1.
3. In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

1. L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2, viene determinato in euro 2.446,20 IVA esclusa, pari a euro 2.718 IVA compresa.
2. La fattura, che sarà emessa a fine mese, sulla base dei servizi effettivamente erogati, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e riportare i seguenti codici:
CIG ZBA3567E8D
3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
4. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.
5. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione, abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente

contratto. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.
6. La fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata a: Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.
7. La fattura dovrà essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste è: **UF6YGC**.
8. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell'Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.
9. L'importo della predetta fattura verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio dovrà essere espletato dall'Appaltatore con prontezza e regolarità; in particolare, l'Appaltatore dovrà essere in grado di rendere disponibili, in orario diurno e notturno, in giorni feriali e festivi, le autovetture con conducente entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta, con qualunque mezzo la medesima venga inoltrata (comunicazione scritta, telefono fisso o cellulare, e-mail, pec).
2. Nel caso in cui il Servizio fosse impedito da cause di forza maggiore, l'Appaltatore si impegna a segnalare immediatamente, entro e non oltre 20 minuti, tramite cellulare (che sarà comunicato in fase di richiesta del Servizio) tale situazione al richiedente.

ART. 6 – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dell'Amministrazione
2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.
3. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 13.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5bis, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
7. L' Appaltatore si impegna a fornire il servizio in base all'ordine trasmesso con ogni mezzo scritto (incluso fax e e-mail) dall'Amministrazione; tale servizio sarà fornito con proprio personale, idoneo a garantire l'ottimale esecuzione dello stesso.
8. L'Appaltatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato. I conducenti dovranno essere in possesso di patente di guida prevista per la categoria di

automezzo utilizzata rilasciata dalla M.C.T.C..
9. Ogni rapporto con il personale addetto dovrà essere tenuto esclusivamente dall'Appaltatore, il quale si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza derivante dall'eventuale inosservanza delle norme di prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
10. L'Appaltatore si obbliga ad istruire il proprio personale a condurre i mezzi nel pieno rispetto del codice della strada e ad osservare la massima puntualità, a seguire norme di comportamento ispirate al criterio della cortesia e buona educazione, ad indossare abiti sobri ed eleganti.
11. All'autista è fatto divieto di: i) fumare durante la guida; ii) allontanarsi dall'autovettura durante le soste. È inoltre fatta raccomandazione, all'autista, di mantenere un comportamento relazionale adeguato ai compiti da svolgere ed ai passeggeri trasportati.
12. L'Appaltatore si impegna a mantenere i mezzi in buono stato di manutenzione ed efficienza.
13. L'Appaltatore assume a proprio carico la piena responsabilità dei danni eventualmente arrecati ai passeggeri, a terzi o cose, ai sensi dell'art. 1681 del c. c..
14. Le autovetture messe a disposizione dall'Appaltatore per lo svolgimento del Servizio dovranno essere fomite dei prescritti documenti di circolazione e di revisione, e della copertura assicurativa obbligatoria (RCA). Le vetture dovranno essere omologate con dispositivi antinquinamento a norma Euro 5 o superiore.

ART. 7 – CLAUSOLE DI RISERVATEZZA

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare la massima riservatezza in ordine a fatti o circostanze delle quali abbia avuto notizia o cognizione diretta, ai dati personali di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio, nonché a tutto il materiale prodotto e/o acquisito per l'esecuzione del servizio.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio che comportino attività di trattamento di dati personali dell'Amministrazione o di terzi, l'Appaltatore assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati" ("GDPR").

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di attenersi al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento Europeo n. 679/2016 circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

ART. 9 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.
2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il **codice CIG (Codice Identificativo Gara) CIG ZBA3567E8D**, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo

dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare i codici sopra indicati in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

ART. 10 - RECESSO PER GIUSTA CAUSA

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice Civile.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare i codici contemplati dall'art. 9 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando i codici segnalati.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

ART. 12- RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;
b) grave inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza;
c) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 13 - RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

1. Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.
4. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 14 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice. L'Amministrazione si riserva di estendere il contratto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del Codice, fino a concorrenza di un quinto del valore complessivo; in caso di ricorso all'estensione, verranno applicate le tariffe di cui all'art. 2, oppure, qualora non direttamente applicabili, verrà richiesto all'Appaltatore di formulare un preventivo, che in caso di accettazione integrerà ad ogni effetto il presente contratto.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata da Area Science Park.

ART. 15 - DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione di Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

ART. 16 - FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

ART. 17 - SPESE E IMPOSTE

Tutti gli oneri fiscali diretti e indiretti derivanti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Il Direttore della Sezione
Affari istituzionali, appalti,
processi e sistemi informativi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.